

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1624)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dall'11^a Commissione permanente (Agricoltura e foreste) della Camera dei deputati nella seduta del 10 marzo 1971 (V. Stampato n. 2772)

presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(NATALI)

di concerto col Ministro delle Finanze

(PRETI)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 17 marzo 1971

Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, per quanto concerne la denuncia di produzione e di giacenza dei prodotti vinicoli

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituito dal seguente:

« Chiunque detiene uve per la vinificazione e chiunque detiene o ha prodotto mosti, mosti muti, filtrati dolci, mosti cotti, mosti

concentrati, vini e vini speciali deve ogni anno, entro il 6 settembre per le quantità detenute alla data del 31 agosto ed entro il 29 novembre per la produzione della annata, farne denuncia in triplice copia, di cui una da inoltrare all'ufficio delle imposte di consumo, una all'istituto di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed una all'ispettorato agrario provinciale, competenti per territorio, secondo le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

La denuncia, che deve essere espressa in quintali per le uve ed in ettolitri per gli altri prodotti, può essere presentata anche all'ufficio delle imposte di consumo, competente per territorio, che ne rilascia ricevuta. Il predetto ufficio trasmetterà ai competenti organi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, secondo la rispettiva destinazione, non oltre il 9 settembre la denuncia di giacenza e non oltre il 10 dicembre quella di produzione.

Gli esemplari delle denunce da inoltrare, ai sensi del primo comma del presente articolo, all'ufficio delle imposte di consumo e all'istituto di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste sono sostitutivi di quelli previsti ai fini dell'imposta generale sull'entrata dall'articolo 2, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1961, n. 1315 ».

Art. 2.

Il terzo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1961, n. 1315, è abrogato.